CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER IL MOLISE

composta dai magistrati

Anna Bombino	Presidente
Ruben D'Addio	Primo Referendario
Emanuele Petronio	Referendario
Filippo Maria Salvo	Referendario, relatore

nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2026

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*" e, in particolare, l'articolo 7, comma 8;

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_MOL - DEL-Reg.-SC_MOL - 0000007 - 22/01/2026 - 13:30

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

VISTA la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009 n. 9, recante "*Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e dei criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo*";

VISTA la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010 n. 8, recante "*pronuncia di orientamento generale sull'attività consultiva*";

VISTA la delibera delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 21 ottobre-8 novembre 2010, n. 54;

VISTA la nota con la quale il Sindaco del Comune di Mirabello Sannitico (CB) ha avanzato richiesta di parere;

VISTA la relazione di deferimento del magistrato istruttore e l'ordinanza 1/PRES/2026, con la quale il Presidente di questa Sezione ha convocato in data odierna la camera di consiglio;

UDITO il relatore, Ref. Filippo Maria Salvo.

FATTO

In data 2 dicembre 2025, con nota protocollo n. 8615/2025, è pervenuta dal Comune di Mirabello Sannitico, tramite l'applicativo "*Centrale pareri*", una lunga, dettagliata ed articolata richiesta di parere ex l. 5 giugno 2003, n. 131.

In sintesi, il Sindaco del Comune di Mirabello Sannitico, con tale richiesta, riferisce che la società Sviluppo Italia Molise S.p.a., a totale partecipazione pubblica, ha richiesto "*…il rimborso dei permessi retribuiti ai sensi dell'art. 80 del TUEL da dicembre 2023 ad ottobre 2024*", in relazione al servizio ivi prestato dal Sindaco del medesimo Comune di Mirabello.

Il Comune ritiene che il rimborso non sia dovuto e che "*pagare somme non dovute configura responsabilità per* ***danno erariale***".

La richiesta di parere, per come formulata, **non è ammissibile dal punto di vista oggettivo**, sulla base delle seguenti considerazioni in

DIRITTO

La L. 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*", assegna alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la funzione di controllo "collaborativo", al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica.

La disposizione di cui all'articolo 7, comma 8, della citata legge deve essere raccordata con il comma 7 del medesimo articolo, che attribuisce alla Corte la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali, di principio e di programma, nonché la sana gestione finanziaria degli Enti locali.

Si può, pertanto, affermare che la funzione "consultiva" delle Sezioni attiene all'interpretazione delle norme che presidiano l'azione amministrativa nella prospettiva del perseguimento del "*buon andamento*", ai sensi dell'articolo 97 della Carta costituzionale.

A tal fine, occorre verificare l'ammissibilità della richiesta in esame, sia sotto il profilo soggettivo che sul versante oggettivo.

Per quanto concerne il profilo soggettivo (v. art. 7, comma 8 della L. 5 giugno 2003, n. 131) hanno facoltà di richiedere pareri in materia di contabilità pubblica, oltre le Regioni, anche i Comuni, Province e Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie Locali.

Secondo consolidata giurisprudenza contabile, di regola, è l'organo politico e di vertice dell'Ente (Presidente della Regione, Presidente della Provincia, Sindaco) ad essere legittimato a richiedere l'intervento interpretativo della Corte.

Nella fattispecie, dunque, la richiesta di parere è ammissibile dal punto di vista soggettivo.

** **

Quanto, però, al profilo dell'ammissibilità in senso oggettivo, sebbene la richiesta possa rientrare nel concetto di "contabilità pubblica" (v. art. 7, c. 8, cit.; v. SS.RR., del. 17 novembre 2010, n. 54; v. Sez. Aut., del. 10 febbraio 2014 n. 3; v. Sez. Aut., del. 4 luglio 2022, n. 9/QMIG), **questa non ha ad oggetto una fattispecie astratta, ma un caso concreto (e, per di più, dichiaratamente "litigioso").**

Per consolidato orientamento giurisprudenziale contabile, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di carattere contabile, **generale ed astratto** e non fatti gestionali specifici (*cfr.*, *ex multis*, SRCMAR/21/2012/PAR) **e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte dei conti** (v. 24/SEZAUT/2019/QUIMIG).

Alla luce dei principi richiamati, la richiesta di parere, seppur rientrante nella materia della contabilità pubblica, deve ritenersi oggettivamente inammissibile, per come formulata.

Il quesito, infatti, sottende a **valutazioni specifiche** attinenti alla concreta attività gestionale ed amministrativa, di esclusiva competenza dell'Ente istante, **così da risultare finalizzato ad ottenere, più che un "parere", una "decisione"**.

Diversamente che in casi consimili, pur afferenti all'applicazione dell'art. 80 TUEL cit. (v., ad es., SRCMAR/78/2025/PAR, SRCCAL/9/2024/PAR o anche SRCSAR/90/2022/PAR, tutte **liberamente consultabili** sul sito www.corteconti.it, nella sezione denominata "*Banca dati giurisdizione e controllo*"), nella fattispecie la formulazione specifica del quesito comporta la declaratoria di inammissibilità dello stesso.

Per questi motivi

la Sezione regionale di controllo per il Molise, per le esposte ragioni, dichiara inammissibile sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Mirabello Sannitico.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, all'amministrazione comunale.

Così deliberato nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.

L'Estensore
(Filippo Maria Salvo)

Il Presidente
(Anna Bombino)

FILIPPO
MARIA
SALVO
CORTE DEI
CONTI
22.01.2026
11:43:38
GMT+01:00

ANNA
BOMBINO
22.01.2026
12:59:25
GMT+02:00

Depositata in Segreteria alla data del protocollo digitale

Il Funzionario preposto
(Silvia Storto)

SILVIA
STORTO
22.01.2026
12:37:42
GMT+01:00